

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 058/CSA (2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 23 novembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. FELDI EBOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FELDI EBOLI/NAPOLI CALCIO A 5 DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 248 del 7.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Feldi Eboli di Eboli (Salerno).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BONFIN VANDERLEI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2020 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA BERNALDA/CITTÀ DI BISIGNANO FUTSAL DEL 4.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bonfin Vanderlei riduce la sanzione della squalifica fino al 31.12.2019.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA S.C.D. LIGORNA 1922 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIGORNA 1922/STRESA SPORTIVA DEL 04.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 07.11.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.C.D. Ligorna 1922 di Genova ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 500,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Avv. Daniela Morgante - Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

4. RICORSO DELLA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MENTASTI GIUSEPPE SEGUITO GARA FORTITUDO ACTIVE NETWORK FUTSAL/FUTSAL POMEZIA DEL 3.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

La C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società Fortitudo Futsal Pomezia di Pomezia (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DEL TARANTO F.C. 1927 AVVERSO LE SANZIONI:

- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. DETTOLI LUCA;
- AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETÀ,

INFLITTE SEGUITO GARA CASTROVILLARI/TARANTO DEL 10.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Juniores Under 19 – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Taranto F.C. 1927 di Taranto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. PALUMBO LUIGI SEGUITO GARA TRASTEVERE/ALBALONGA DEL 14.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 15.11.2018)

La C.S.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 23 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina